



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Filiera del grano duro.

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a “*Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “*Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” e, in particolare, l’art. 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 concernente il “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la Direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante *“Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*;

VISTO l’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il *“Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”* e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;

VISTO il capitolo 7098 *“Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”* piano gestionale 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2025 e la relativa disponibilità di risorse finanziarie, in termini di residui EPR 2024;

VISTE le attuali quotazioni del grano duro che hanno registrato un calo significativo nonché l’indebolimento della capacità produttiva nazionale con il tasso di autoapprovvigionamento diminuito dal 78% del 2012 al 54,8% del 2024, con una riduzione della produzione nazionale dal 4,2 a 3,5 milioni di tonnellate;

CONSIDERATA pertanto la necessità strategica di preservare la produzione e continuare a rafforzare l’autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l’obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l’uso di sementi certificate e l’adozione di buone pratiche agricole;

RITENUTO di dover destinare 10 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva di grano duro;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 ottobre 2025:

DECRETA

Articolo 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

- b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- d) «SIAN»: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
- e) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera;
- f) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA;
- g) «CAA»: i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui al D.M. 21 febbraio 2024.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
 - valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
 - migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;
 - favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
 - a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;
 - b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
 - c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3

Criteri e entità dell'aiuto

1. Possono presentare domanda di pagamento le imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera e/o impegni di coltivazione di durata almeno triennale.
2. L'importo unitario dell'aiuto viene quantificato in un massimo di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno, secondo la superficie coltivata risultante dal Piano Colturale Grafico di ciascun Soggetto richiedente, validato alla data di presentazione della domanda stessa.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
4. L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.
5. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
6. Il soggetto gestore può erogare l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili. L'aiuto ha comunque carattere annuale e viene gestito in un'unica campagna.
7. Le risorse finanziarie saranno utilizzate compatibilmente con i profili scontati nei tendenziali di finanza pubblica, coerenti con il rispetto del sentiero di spesa netta previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, 2025 – 2029, confermato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

Art. 4 Risorse disponibili

1. Le risorse destinate all'aiuto di cui all'articolo 3, ammontano a 10 milioni di euro per la filiera del grano duro, a valere sui residui di stanziamento di provenienza esercizio 2024, presenti sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato "*Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*".

Art. 5 Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il Soggetto Beneficiario presenta al Soggetto Gestore domanda informatizzata di agevolazione, secondo modalità definite con proprie istruzioni operative da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. La domanda di agevolazione viene presentata su apposito applicativo SIAN rilasciato dal Soggetto Gestore e che ne consenta la precompilazione nei termini di cui all'art.3, comma 7.
3. La presentazione della domanda avviene con il supporto dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui al D.M. MASAF del 21 febbraio 2024.
4. L'applicativo SIAN dovrà consentire di recepire, a titolo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 78 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 una copia in formato elettronico non modificabile del contratto di filiera e del relativo impegno di coltivazione sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con data e sottoscrizione olografa o digitale delle stesse.
5. Nel caso in cui il contratto di filiera sia stato sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia.

6. A conclusione del periodo di raccolta delle domande di pagamento, come definito dalle istruzioni operative del Soggetto Gestore di cui al comma 1, viene determinato in apposita ulteriore istruzione operativa l'importo effettivo concedibile per ettaro ai sensi dell'art.3, comma 5, determinato dal rapporto fra risorse stanziare e la superficie complessivamente dichiarata nelle domande raccolte.

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore mediante predisposizione di un apposito applicativo reso disponibile ai Soggetti Beneficiari per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui al D.M. MASAF del 21 febbraio 2024.
2. Il soggetto gestore rende disponibili le domande di accesso al sostegno in modalità precompilata, sulla base dei dati contenuti nelle banche dati SIAN di cui lo stesso soggetto gestore è titolare in modo tale da evidenziare le superfici coltivate a grano duro per singola azienda richiedente.
3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
4. Il soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario nei limiti del massimale del regime di aiuto applicato.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro SIAN e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
6. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla registrazione delle concessioni di cui al comma 6, trasmette contestualmente al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, riceve le relative osservazioni e controdeduzioni proposte dai Soggetti richiedenti per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
8. Il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 3, una rendicontazione analitica degli importi erogati nella campagna ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso. Tale rendicontazione è corredata da una relazione relativa ai procedimenti non ancora conclusi, indicandone le causali e, per ciascuna causale, i relativi importi.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

9. Le eventuali somme non erogate dal Soggetto Gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi di cui al comma precedente, sono restituite al Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le già menzionate somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7
Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo Regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 8
Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Francesco Lollobrigida